

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DEL 06 marzo 2026



Oggi 06 marzo 2026 alle ore 18:00 si è riunita in modalità presenza e videoconferenza, in prima convocazione, presso l'abitazione del Presidente padre Mario Pacifici, l'Assemblea straordinaria dei soci della Associazione Andiamo Malawi – Onlus ai sensi dello statuto vigente.

Assume la presidenza dell'Assemblea padre Mario Pacifici, in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, il quale constata e fa constatare:

- la presenza di nr. 5 soci;
- la regolarità della convocazione inviata ai soci;
- la validità della costituzione dell'Assemblea, ai sensi dello statuto vigente;
- la legittimità della presente assemblea a deliberare quanto posto all'ordine del giorno;

Il Presidente del Consiglio Direttivo padre Mario Pacifici chiama a svolgere la funzione di Segretario la sig. Cristina Barbieri che accetta.

ORDINE DEL GIORNO

1. Abrogazione degli enti costituiti come ONLUS e richiesta di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) QUALE Ente del Terzo Settore (E.T.S.);
2. Approvazione del nuovo statuto adeguato al D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);
3. Varie ed eventuali.

Il Presidente illustra i punti all'ordine del giorno come segue:



1. il Presidente espone che, in considerazione delle nuove disposizioni normative introdotte dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) ed all'abrogazione della qualifica di ONLUS, si ritiene necessario procedere all'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
2. il Presidente sottopone all'Assemblea il testo del nuovo statuto, redatto in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017 e alle linee guida ministeriali, che viene letto, esaminato e discusso articolo per articolo.

L'Assemblea, dopo ampia ed approfondita discussione, all'unanimità e con voto palese,

DELIBERA

1. di procedere alla richiesta di iscrizione al RUNTS quale E.T.S.;
2. di approvare il nuovo statuto dell'Associazione, che si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;
3. di conferire mandato al Presidente pro tempore per il compimento di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti, ivi compresa la presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS e il deposito dello statuto presso gli uffici competenti.

Null'altro essendovi da deliberate e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 19:30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Cristina Barbieri

Registrato a CHIARI
il 13 MAR 2020
al n. 171 serie 3....
esatti € 200,00
.....
IL DIRETTORE

Il Presidente

Mario Pacifici

IL FUNZIONARIO
Andrea Goffi
Per delega del Direttore Provinciale

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"ANDIAMO MALAWI"

ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017 N. 117



Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita con sede in Bagnatica, viale Giovanni XXIII n°73/a l'associazione denominata "Andiamo Malawi - ETS" di seguito, in breve, "Associazione".
L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..
2. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti di condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Bagnatica (BG) e la sua durata è illimitata.
4. L'Associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie operative su tutto il territorio nazionale e all'estero.

Art. 2 – Finalità

1. L'Associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovendo la cooperazione e la solidarietà internazionale con il popolo del Malawi.
2. Si ispira ai valori della giustizia sociale, della dignità umana, della pace e dello sviluppo sostenibile.
3. La mission associativa racchiude la promozione, la gestione e la crescita di progetti gestiti o comunque collegati con "Andiamo Youth Cooperative Trust" di Balaka in Malawi, il cui fondatore, Padre Mario Pacifici, è tuttora il principale riferimento e ispiratore.

Art.3 – Attività di interesse generale

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione svolge, in via principale, le attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, in particolare:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di sensibilizzazione e di informazione;
- n) cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, opera per promuovere la cooperazione internazionale e la solidarietà con il popolo del Malawi, attraverso:

- la realizzazione di progetti di sviluppo sostenibile nei settori dell'educazione, della salute, dell'agricoltura e dell'ambiente;
- la promozione di gemellaggi e partenariati tra enti italiani e malawiani;
- attività di informazione e sensibilizzazione;
- la raccolta fondi per il sostegno di progetti sociali e sanitari;
- il volontariato internazionale e scambi giovanili.



Le attività potranno essere svolte in collaborazione e a mezzo con enti pubblici e privati, organizzazioni italiane e straniere, nel rispetto delle norme del Terzo Settore.

Art. 4 – Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
2. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 – Associati

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. Il numero degli associati è illimitato.
3. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e si impegnano alla accettazione e all'osservanza delle norme statutarie. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità e la dichiarazione di accettare senza riserve lo statuto e gli eventuali regolamenti interni.
4. L'ammissione a nuovo socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e avviene con voto favorevole della maggioranza. Ogni ammissione deve essere annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto, il Consiglio deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
5. L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare soci benemeriti, persone che per meriti particolari hanno contribuito allo sviluppo delle attività sociali ed hanno partecipato al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione stessa.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee;
- b) di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali se maggiorenni, se iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci (CTS - D. Lgs.117/2017, all'articolo 24, comma 1);
- c) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- d) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- e) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- f) di recedere in qualsiasi momento;
- g) di esaminare i libri sociali.

Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo contribuendo alle spese annuali dell'Associazione. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dall'eventuale regolamento interno o in mancanza di esso dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione o per mancato versamento della quota associativa annuale entro i termini stabiliti.



2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Art. 8 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dal Consiglio Direttivo o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea.
3. I volontari (associati e non associati) che prestano attività di volontariato non occasionali devono essere assicurati contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art 9 – Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Segretario/Tesoriere;
 - e) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
 - f) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.

2. Gli organi sociali hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati illimitatamente.
3. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso per la loro attività sociale. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 10 – Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Segretario/Tesoriere.
3. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
4. È possibile intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso è possibile esprimere il voto in via telematica, purché vengano utilizzati mezzi che consentano di verificare l'identità dell'associato.



Art. 11 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
 - b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno in corso;
 - d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio, la relazione di missione e il bilancio sociale quando previsto dalla legge;

- 
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - f) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - g) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - h) fissare l'ammontare del contributo associativo;
 - i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - j) deliberare sull'esclusione di un socio garantendogli la più ampia garanzia di contraddittorio.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, oppure su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
2. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico (email, whatsapp, o altre piattaforme social) e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.
3. Nel caso di richiesta da parte dei soci e dei componenti Consiglio Direttivo, il Presidente deve provvedere con le modalità di cui al comma 2, alla convocazione

entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

4. L'Assemblea può riunirsi anche nel resto del mondo dove ci sono o vengono programmati interventi.

Art. 13 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti o rappresentati per delega.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione o alla sua fusione o scissione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza in proprio o per delega, della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti fisicamente o per delega.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci presenti fisicamente o per delega.
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

azio
orta
LA
S
E

10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Art. 14 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione. Il potere di rappresentanza è attribuito al Presidente. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti (Presidente incluso), eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Segretario/Tesoriere.
4. Non può essere nominato consigliere e, se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 15 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
 - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - c) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione;

- d) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo, il bilancio consuntivo, la relazione di missione sull'attività svolta e, se previsto dalla legge, il bilancio sociale;
- e) proporre all'Assemblea dei soci l'ammontare della quota sociale annuale;
- f) gestire direttamente o tramite terzi la contabilità ma mantenendo comunque la responsabilità della gestione;
- g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- h) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- i) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- j) eleggere il Presidente;
- k) nominare il Segretario/Tesoriere;
- l) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- m) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'Organo stesso;
- n) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 16 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo nel corso del mandato devono essere deliberate dall'Assemblea. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza del Consiglio Direttivo che deve essere rinnovato.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo elettronico. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta 1 (un) giorno prima della data prevista per la riunione.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche nel resto del mondo dove ci sono o vengano programmati interventi.

Art. 17 - Il Presidente

1. Il Presidente:
 - a) è eletto a maggioranza dei voti del consiglio direttivo, dura in carica tre (3) esercizi e può essere rieletto;
 - b) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - c) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
 - d) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali previa autorizzazione del Consiglio Direttivo ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati;
 - e) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - f) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Segretario/Tesoriere.
3. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Segretario/Tesoriere fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente. Questo vale sia nel caso

in cui il Segretario/Tesoriere sia delegato dal Presidente a svolgerne le funzioni sia quando il Presidente è impossibilitato a svolgere le sue mansioni.

Art. 18 - Il Segretario/Tesoriere

1. Il Segretario/Tesoriere è il depositario degli atti formali dell'Associazione:
 - a. cura la corrispondenza;
 - b. verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c. gestisce la tenuta dei libri sociali.
2. Il Segretario/Tesoriere ha inoltre la responsabilità della cassa sociale:
 - a. dispone il pagamento delle spese autorizzate dal Presidente o deliberate dal Consiglio Direttivo;
 - b. con firma disgiunta da quella del Presidente, può compiere tutte le operazioni inerenti la movimentazione dei conti correnti bancari/postali e la gestione dei conti di deposito di titoli.



Art. 19 – Organo di Controllo e Revisione legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

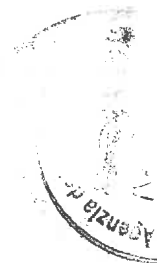
4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Qualora dai dati di bilancio risultassero superati i limiti stabiliti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 sarà cura dell'Assemblea nominare il revisore dei conti salvo che l'Assemblea non affidi la revisione dei conti all'organo di controllo.

Art. 20 - Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
 - e) il libro dei volontari (associati e non associati) contenente i nominativi di coloro che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo di controllo.
3. I verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

Art. 21 - Patrimonio sociale

1. Il Patrimonio sociale è costituito da:
 - a) beni mobili e immobili che pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
 - b) eventuali fondi di riserva formati con eccedenze di bilancio;
 - c) qualsiasi altro bene oggetto di donazione, elargizione, contributi da parte di enti pubblici o privati, lascito, eredità a favore dell'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.
2. È vietata la distribuzione ai soci, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve comunque denominate, di beni patrimoniali in genere ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D, Lgs. 117/2017.
3. Il Patrimonio sociale potrà essere accresciuto con donazioni, lasciti e contributi che perverranno con tale specifica destinazione, nonché da ogni altra entrata che il Consiglio Direttivo delibererà di destinare a tale fine.
4. Il Patrimonio sociale come le rendite del patrimonio ed ogni entrata non destinata al suo incremento, comprese le quote associative, i contributi pubblici e privati ed i proventi, ricavi e entrate comunque denominate (anche di eventuali iniziative promosse dal Consiglio Direttivo), costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali e sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



Art. 22 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:
 - a. quote sociali
 - b. contributi pubblici;
 - c. contributi privati;
 - d. donazioni e lasciti testamentari;
 - e. rendite patrimoniali;
 - f. rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;

- h. rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate per l'attività di interesse generale prestata;
- i. entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D. Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato;
- j. altre entrate previste espressamente dalla legge;
- k. eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 23 – Esercizio sociale e scritture contabili

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D. Lgs. 117/2017.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, D. Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

7. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea che approva il bilancio relativo all'esercizio precedente.
9. Il Consiglio Direttivo ha la responsabilità delle scritture contabili dell'Associazione gestendole direttamente o tramite terzi nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.
10. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017.
11. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



Art. 24 - Assicurazioni

1. Tutti gli associati e i volontari non associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per infortunio e responsabilità civile.
2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 25 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo.

Art. 26 – Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione, interpretazione, del presente statuto e che possa formare oggetto di contrasto, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo provvederà alla nomina dello stesso il Presidente del Tribunale di Bergamo.
2. Qualunque controversia insorga tra gli associati, tra gli associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli associati e l'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello statuto o della normativa applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitro rituale.
3. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Bergamo.
4. L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l'Associazione ha sede.
5. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Art. 27 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni stabilite dal Codice del Terzo settore, approvato con Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e, per quanto non previsto, alle disposizioni del Codice Civile.

Bagnatica, 6 marzo 2026

Il Presidente – padre Mario Pacifici

Il Segretario – Cristina Barbieri

p. Mario Pacifici
Cristina Barbieri



DIREZIONE PROVINCIALE DI: BRESCIA

UFFICIO TERRITORIALE DI: CHIARI

Registrazione di Atto Privato

Il 13/03/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TMR , serie 3 , numero 177

data di stipula: 06/03/2026

ident.vo telematico: TMR26L000177000NE per eventuali adempimenti successivi

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

95174440164				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

